



TRIBUNALE DI LIVORNO

A TUTTI I MAGISTRATI

AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

AL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
ESECUZIONI E PROCEDURE CONCORSUALI

AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
ASTE GIUDIZIARIE INLINEA SPA

AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ
ASTA LEGALE-NET SPA

AL PRESIDENTE DEL COA DI LIVORNO

AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
LIVORNO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI
LIVORNO

Oggetto: Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 23.05.2018 sulla nomina dei gestori delle vendite telematiche. Attuazione della rotazione "temperata" tra i gestori iscritti nel registro dei gestori delle vendite telematiche di cui all'art. 26 D.M. 26.02.2015 n. 32.

Il Presidente del Tribunale,

richiamata la Risoluzione del Consiglio Superiore della magistratura del 23.05.2018 sulla nomina dei gestori delle vendite telematiche;

Rilevato che:

- al fine di mettere in condizione i Giudici delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Livorno di applicare la "rotazione temperata" tra i gestori iscritti nel registro dei gestori delle vendite telematiche di cui all'art. 26 D.M. 26.02.2015 n. 32, secondo quanto suggerito nella Risoluzione in oggetto, è stato diramato, in data 23/10/2023, l'invito ai predetti gestori a inoltrare a mezzo PEC al Tribunale di Livorno, entro il termine del 20/11/2023, la propria offerta con facoltà di accompagnare ciascuna informazione con sintetica documentazione di supporto e/o di riscontro;
- nel termine stabilito hanno risposto all'interpello i seguenti gestori:

ABILIO S.P.A.

ASTALEGALE.NET S.P.A.

ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.P.A.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L.

ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO s.r.l.

Rilevato che per l'esame delle offerte sono stati delegati il Presidente della sezione civile e Giudice delegato alle procedure concorsuali dott. Gianmarco Marinai e il Giudice delle esecuzioni immobiliari dr.ssa Emilia Grassi, i quali hanno suggerito che, almeno in questa prima fase, in ragione del limitato numero delle nuove iscrizioni, l'adozione del criterio della citata "rotazione temperata" possa svolgersi solo tra due gestori, tenendo conto, fra l'altro, dei contributi migliorativi che possano essere apportati all'ufficio, in base al contenuto delle offerte, nonché della pregressa esperienza lavorativa intercorsa con il Tribunale di Livorno o con i Tribunali del distretto: un numero superiore di gestori determinerebbe un eccessivo aggravio di costi e maggiori difficoltà organizzative;

Che, pertanto, si è concordemente ritenuto di individuare i seguenti due gestori per praticare la rotazione temperata:

ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA

ASTALEGALE.NET SPA;

L'individuazione è stata effettuata tenuto conto della maggiore visibilità dei gestori prescelti sul mercato immobiliare, della convenienza complessiva dell'offerta fatta dai predetti (in relazione ai servizi proposti), dell'esperienza maturata dalle due società presso molti tribunali d'Italia, in particolare, della loro presenza all'interno del distretto di Firenze (Arezzo, Pisa, Firenze, Grosseto, Lucca, Prato), degli esiti dell'attività svolta e della disponibilità, quali proprietari, di piattaforme di gestione delle vendite.

Alla luce di tutto quanto esposto, vengono, pertanto, indicati quali gestori delle vendite telematiche le società ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA e ASTALEGALE.NET SPA, salva in ogni caso la possibilità per il Giudice dell'esecuzione di individuare e nominare anche altri gestori tra quelli che hanno presentato le offerte;

Su indicazione dei giudici delegati all'esame delle offerte, si precisa che, almeno in una prima fase,

- a) la pubblicazione su Portale delle Vendite Pubbliche (art. 490 c. 1 c.p.c.) continuerà ad essere effettuata da Astegiudiziarie in Linea s.p.a. per tutte le procedure;
- b) la pubblicità legale (art. 490 c. 2 c.p.c.) continuerà ad essere effettuata da Astegiudiziarie in Linea s.p.a. per tutte le procedure – vista anche la attuale maggiore "capacità di penetrazione" sul mercato del relativo sito, almeno sul territorio del circondario (cfr. dati Similarweb-Google Analytics) – e da Astalegale.net s.p.a. per le procedure di cui tale società gestirà la fase dell'asta;
- c) la decisione in ordine alla pubblicità commerciale (art. 490 c. 3 c.p.c.) è rimessa al giudice precedente, che indicherà nell'ordinanza di vendita le forme di pubblicità che ritiene più idonee in relazione alla tipologia di bene subastato e alle necessità delle singole procedure (quotidiani locali e nazionali, virtual tour, pubblicazione su siti internet commerciali, pubblicazione su social network, ecc.).

d) stante la necessità di adeguamento delle linee guida di gestione della vendita, la rotazione temperata verrà introdotta a partire dalle ordinanze di vendita emesse dopo il 1° marzo 2024 e nessun effetto dispiegherà sulle esecuzioni con ordinanza di vendita già emessa a tale data.

Dispone l'inserimento del presente decreto sul sito web del Tribunale.

Livorno, 5/12/2023

Il Presidente del Tribunale di Livorno
Dott. Luciano Costantini